



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

(Provincia di Arezzo)

Piazza Fanfulla,4 - 52047 Marciano della Chiana

Telefono: 0575-8408209 web: www.comune.marcianodellachiana.ar.it

e-mail : marciano.polizia@comune.marcianodellachiana.ar.it



ORDINANZA N° 13/2020

**MODIFICHE TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA FANFULLA E BORGO
PETRI IN MARCIANO DELLA CHIANA CAPOLUOGO EVIDENZIATA DA SEGNI SULLA
PAVIMENTAZIONE ED IDONEA SEGNALETICA DI DIVIETO DI SOSTA
DAL 22/05/2020 AL 30/09/2020
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00
IN TUTTA PIAZZA FANFULLA E MT.1.30X2.50 IN BORGO PETRI
TUTTI I GIORNI**

**La presente Ordinanza non ha validita' in concomitanza con date e orari in cui si svolgono sagre
paesane e manifestazioni organizzate/patrociate dal Comune, manifestazioni religiose ed altre
organizzate da Associazioni/Societa' incaricate dallo stesso.**

Il T.P.O. Area di Vigilanza

VISTA la richiesta di autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche presentata in data 12/05/2020 prot. 3059 dal sig. Giovannini Massimo in qualita' di titolare del ristorante "Osteria La Vecchia Rota" con sede in Via XX settembre, 4 Marciano della chiana;

RICHIAMATA la Concessione n. 8/2020 del 22.05.2020 rilasciata dall'Ufficio Tributi del Comune di Marciano della Chiana;

VISTI i pareri favorevoli del responsabile Area Tecnica e del sindaco in qualita' di responsabile dell'area di vigilanza nei quali si è ritenuto rilasciare parere favorevole "previa ordinanza" e con prescrizione di lasciare un corridoio di almeno mt.2,00 per il palazzo comunale e inoltre liberata la Piazza per manifestazioni e in occasione di processioni;

ATTESO che si rende necessario nell'ambito dello svolgimento dell'attivita', l'istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata per la sicurezza della circolazione veicolare e l'incolumita' pubblica;

VISTI gli Artt. 5-6-7 del d.lgs 285/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione del CDS approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art.2 c.6 lett. D del d.lgs 285/92 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che nei centri abitati i Comuni possono con Ordinanza del Sindaco adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1°,2°,4° nonché quelli previsti dall'art. 7, salvo quanto disposto dal comma 3°;

RITENUTO nella fattispecie in esame di dover disporre, per il tempo strettamente necessario, l'adozione di provvedimenti temporanei, tesi alla sicurezza della circolazione;

RITENUTO altresì di dover disporre la sospensione della circolazione e della sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in Piazza Fanfulla, nei tratti evidenziati da appositi segni sulla pavimentazione ed inoltre da idonea segnaletica verticale per lo svolgimento dell'attivita' di ristorazione, al fine di evitare pericoli per l'incolumita' pubblica, per ovvie esigenze della circolazione stradale, nonché per le caratteristiche strutturali delle strade ove si svolge la suddetta attivita';

CONSIDERATO che non vi sono problematiche ostative a limitazioni temporanee;

VISTI gli Artt. 5 comma 3 , 6, 7 , 37 , 38 del d.lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTO il regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada approvato con D.P.R.16.12.1992, n.495;

VISTO il d.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO l'Art. 31 lett. L , l'Art. 32 lett. B e art. 33 del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

- dal 22/05/2020 al 30/09/2020 TUTTI I GIORNI dalle ore 18.00 alle ore 24.00, il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Piazza Fanfulla del Comune di Marciano della Chiana, evidenziata da segni apposti sulla pavimentazione ed idonea segnaletica stradale, a tutti i veicoli, ad esclusione dei veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso e altre FF.OO., con deroga di accesso ai veicoli possessori di contrassegno invalidi per lo stretto tempo necessario ad accompagnare il possessore alla propria residenza;

1. sarà cura del concessionario rispettare l'occupazione delle aree pubbliche, in base a quanto sopra meglio descritto occupando esclusivamente gli spazi evidenziati in Piazza Fanfulla e Borgo Petri, e lo stesso sarà ritenuto responsabile di eventuali danni causati a persone o cose;
2. L'ufficio tecnico è incaricato di posizionare e mantenere l'idonea segnaletica stradale;
3. Gli organi di Polizia potranno rimuovere i veicoli in sosta abusiva nelle suddette strade, negli orari e nei giorni di cui sopra, con le modalità e ai sensi del combinato disposto degli art. 159 e 215 del Codice della Strada. I veicoli saranno restituiti con le modalità di cui ai sopra citati articoli, previo rimborso delle spese di trasporto e custodia;
4. A norma dell'art.3 comma 4° della L. 7/8/1990 n.241 si avverte che , avverso la presente ordinanza applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione o notificazione, al T.A.R. della Toscana;
5. In relazione al disposto dell'art.37 comma 3° del D.lgs. 285/92 e ss.mm.ii., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di Esecuzione al C.D.S.;
6. Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
7. A norma dell'art. 4 della stessa legge n.241/1990 e s.mm.ii., si rende noto che responsabile del procedimento è questo servizio di Polizia Municipale;
8. Il Messo Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e di farne rispettare le disposizioni.

Marciano della Chiana li 22/05/2020



Il sindaco
(De Palma Maria)

De Palma Maria